

DELIBERAZIONE 27 GENNAIO 2026

8/2026/R/EEL

**VERIFICA DI CONFORMITÀ REGOLATORIA DELLA CONVENZIONE FRA TERNA S.P.A. E
ACQUIRENTE UNICO S.P.A., DI CUI AL TIDE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1371^a riunione del 27 gennaio 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 2024/1747 (di seguito: Regolamento 1747/2024);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM), come emendato dal Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL), come emendato dal Regolamento 2021/280;
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*), come emendato dal Regolamento 2021/280;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e in particolare l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 566/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2025/R/eel);
- il “Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete”, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 19 gennaio 2026, protocollo Autorità 3917 del 20 gennaio 2026 (di seguito: comunicazione 19 gennaio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- in esito al terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti specifici relativi a regole armonizzate per la gestione del sistema elettrico e il funzionamento del mercato interno dell’energia;
- i contenuti dei Regolamenti emanati dalla Commissione Europea sono stati confermati nell’ambito del *Clean Energy Package* (di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 e il Regolamento 943/2019) che ha abrogato, sostituendolo, il terzo pacchetto energia;
- il combinato disposto del Regolamento 943/2019 e del Regolamento *Balancing* definisce i ruoli del *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e del *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP); segnatamente:
 - il BRP è il soggetto responsabile della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti del portafoglio di unità di produzione o di consumo di cui è responsabile;
 - il BSP è il soggetto che eroga i servizi ancillari per il bilanciamento del sistema;
- nel corso dell’ultimo decennio, anche per effetto degli obiettivi di decarbonizzazione introdotti dall’Unione Europea, il sistema elettrico è andato significativamente mutando, con una sempre maggiore presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di impianti di produzione distribuiti sul territorio, di piccole dimensioni e anch’essi per lo più alimentati da fonti aleatorie, in sostituzione degli impianti di grande taglia, alimentati da fonti tradizionali programmabili;
- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE); il procedimento intende, in particolare, raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i

regolamenti europei, promuovendo l'integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;

- nell'ambito del richiamato procedimento, con la deliberazione 345/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato il TIDE recante il nuovo quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli di BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento;
- il TIDE è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, secondo un'implementazione per fasi, articolata come segue:
 - fase transitoria (di cui alla Sezione 4-30.3 “Fase transitoria di implementazione del TIDE”) dal 1° gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026 con implementazione del TIDE in modo semplificato al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto dal quadro regolatorio in essere fino al 31 dicembre 2024 ai sensi della deliberazione 111/06;
 - fase di consolidamento (di cui alla Sezione 4-30.4 “Fase di implementazione del TIDE di consolidamento”) dal 1° febbraio 2026 con implementazione quasi completa del TIDE ad eccezione dell'approvvigionamento esclusivamente a mercato della FCR (che parte solo con un fabbisogno incrementale minimo per pervenire a regime e da agosto 2028) e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali;
 - fase di regime (di cui alla Sezione “4-30.5 “Fase di implementazione del TIDE di regime”) da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento.

CONSIDERATO ALTRESÌ, CHE:

- il TIDE prevede che le Unità di Consumo (di seguito: UC) abbiano una potenza massima di prelievo ai fini del dispacciamento basata sul dato di potenza disponibile presente all'interno del Sistema Informativo Integrato; l'applicazione di tale potenza massima di prelievo, inizialmente prevista con l'avvio della fase di consolidamento del TIDE, è al momento sospesa, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 566/2025/R/eel;
- per tutta la fase transitoria del TIDE le unità di consumo (di seguito: UC) possono erogare i servizi ancillari nazionali globali esclusivamente in forma aggregata in coerenza con le regole previste dai progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel; le informazioni necessarie alla regolazione economica di tali servizi sono scambiate fra Terna e la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: l'Acquirente Unico), in qualità di Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), secondo accordi stipulati fra le parti nell'ambito dei sopracitati progetti pilota;
- a partire dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE (1 febbraio 2026), le unità di consumo potranno abilitarsi all'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali anche singolarmente in qualità di Unità Singolarmente Abilitate (di seguito: UAS)

oltre che in aggregato all'interno delle Unità Virtuali Abilitate Nodali (di seguito: UVAN) o delle Unità Virtuali Abilitate Zonali (di seguito: UVAZ); dalla medesima data troveranno applicazione le disposizioni del Codice di Rete in materia di identificazione delle Unità non Abilitate da Programmare (di seguito: UnAP) di prelievo, ossia specifiche UC per le quali Terna ritiene opportuno avere una programmazione separata indipendentemente dall'abilitazione all'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali;

- la Sezione 4-4.5 “Convenzione tra TERNA e Gestore del SII” del TIDE prevede che TERNA e l’Acquirente Unico (in qualità di Gestore del SII) attraverso una o più convenzioni disciplinino:
 - lo scambio delle informazioni sui BRP e i BSP che hanno sottoscritto il contratto di dispacciamento e il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali per conto di ciascuna Unità di Consumo (di seguito: UC);
 - la messa a disposizione da parte del SII dei dati di misura delle UC qualificate come UAS o incluse nelle UVA;
 - la messa a disposizione da parte del SII dei dati relativi alla potenza disponibile.
- prima della sottoscrizione, lo schema di convenzione fra Terna e Acquirente Unico e i relativi aggiornamenti devono essere inviati all’Autorità che ne verifica la conformità secondo le medesime disposizioni previste per la verifica degli aggiornamenti del Codice di Rete;
- con la comunicazione 19 gennaio 2026, Terna ha trasmesso all’Autorità lo schema di convenzione con l’Acquirente Unico previsto dalla sezione 4-4.5 del TIDE da applicarsi dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE; tale schema contiene i flussi informativi fra Terna e Acquirente Unico finalizzati:
 - all’identificazione delle UC da classificare come UAS e come UnAP o da inserire all'interno delle Unità Virtuali Nodali (UVN), in quanto abilitate come UVAN;
 - all’invio dei dati di misura relativi alle UC nelle UVAZ al fine della regolazione economica dei servizi ancillari resi da queste unità, in sostituzione di quanto previsto per le UC abilitate in aggregato nell’ambito dei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel;
 - all’invio dei dati sulla potenza disponibile da utilizzarsi per la determinazione dei limiti di potenza in prelievo per le UC ai fini del dispacciamento;
- la nuova convenzione tra Terna e l’Acquirente unico trova applicazione dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE.

RITENUTO CHE:

- lo schema di convenzione fra Terna e l’Acquirente Unico di cui alla comunicazione 19 gennaio 2026 sia conforme sotto il profilo regolatorio alle disposizioni del TIDE

DELIBERA

1. di verificare positivamente lo schema di convenzione fra Terna e l'Acquirente Unico, come trasmesso da Terna con la comunicazione 19 gennaio 2026, in quanto conforme sotto il profilo regolatorio alle disposizioni del TIDE, con validità a partire dal 1° febbraio 2026;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terna S.p.A., alla società Acquirente Unico S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua